



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2022

**Il ruolo del Pubblico Ministero
tra Costituzione e riforme**

di Edmondo Bruti Liberati

EDITORIALE SCIENTIFICA

IL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO TRA COSTITUZIONE E RIFORME

di Edmondo Bruti Liberati

già Procuratore della Repubblica di Milano

SOMMARIO: 1. GIUDICE E PUBBLICO MINISTERO; 2. PM E SISTEMA PROCESSUALE; 3. LA “PARITÀ DELLE ARMI” E IL PM “AVVOCATO DELLA POLIZIA”; 4. IL PUBBLICO MINISTERO NELLA REALTÀ OPERATIVA DELLE PROCURE: 4.1. LA STORIA COMINCIA, MA NON FINISCE QUI E NON SI GESTISCE NEL VUOTO; 4.2. LA STRUTTURA INTERNA DELLA PROCURA; 4.3. OBBLIGATORietà DELL’AZIONE PENALE E SCELTE DISCREZIONALI DEL PM; 4.4. TANTO RUMORE PER ... QUASI NULLA. PRIORITÀ DELL’AZIONE PENALE; 5. IL PM E IL DOVERE DI COMUNICARE; 6. PRESUNZIONE DI INNOCENZA, COMUNICATI E CONFERENZE STAMPA DELLE PROCURE; 7. PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DIGNITÀ DELLA PERSONA.

1. Giudice e Pubblico Ministero

La figura del giudice è chiaramente delineata da almeno due millenni. La prima cronaca di un processo svolto in pubblico ci viene proposta nella descrizione dello Scudo di Achille¹.

E v'era del popolo nella piazza raccolto: e qui una lite
sorgeva: due uomini leticavano per il compenso
d'un morto; uno gridava di aver tutto dato,
dichiarando in pubblico, l'altro negava d'aver niente avuto;
entrambi ricorrevano al giudice, per avere la sentenza,
il popolo acclamava ad entrambi, di qua e di là difendendoli;
gli araldi trattenevano il popolo; i vecchi
sedevano su pietre lisce in sacro cerchio,
avevano tra mano i bastoni degli araldi voci sonore,
con questi si alzavano e sentenziavano ognuno a sua volta;
nel mezzo erano posti due talenti d'oro,
da dare a chi di loro dicesse più dritta giustizia².

¹ E. CANTARELLA, *Norma e sanzione in Omero. Contributo alla protostoria del diritto greco*, Milano, 1979, p. 251.

² *Iliade*, 18, pp. 497-508.

Si tratta di una controversia sorta in seguito a un omicidio. Un parente del morto voleva esercitare la vendetta sull'omicida, ma questi opponeva di non doverla subire e nemmeno di doversi recare in esilio, avendo già pagato una *poinë*, somma a titolo di riparazione. Gli anziani emettevano la sentenza decidendo se la *poinë* era stata o meno pagata in maniera adeguata³.

Soltanto due millenni dopo, come conseguenza della costruzione politica della separazione dei poteri, emergerà per il giudice la prerogativa dell'indipendenza rispetto agli altri poteri, come fondamento del ruolo di decisore terzo e imparziale di una controversia. Un percorso mai concluso per le ricorrenti tentazioni della politica di mantenere forme di controllo sui giudici, basti pensare per non andare lontano a ciò che sta accadendo all'interno dell'Unione Europea in Polonia e Ungheria e poco più in là in forme più drammatiche in Turchia. Ma oltre queste distorsioni rimane sempre aperta la questione delle strutture organizzative e delle istituzioni idonee a garantire insieme la effettività dell'indipendenza e una qualche forma di raccordo con gli altri poteri.

Il ruolo del giudice nella democrazia, ben definito a livello di principi, è oggetto di incessante evoluzione nel rapporto giudice/legge, nella realtà concreta delle istituzioni e prima ancora nei criteri di nomina.

Ben più complessa è la figura del pubblico ministero: la sua storia è molto più recente, ma oggi assume un ruolo sempre più rilevante. «Vi sono stati tempi e luoghi nei quali i protagonisti centrali della giustizia penale, responsabili della correttezza e dell'effettività del sistema penale, sono stati i giudici. [...] Oggi le figure centrali (*pivotal*) nei sistemi di giustizia penale in gran parte del mondo appaiono essere sempre più i pubblici ministeri»⁴.

La nostra Costituzione, in pochi fondamentali articoli, detta i principi fondamentali sulla posizione del giudice e del pubblico ministero.

Ma chi è questo pubblico ministero, per il quale, con un noto ossimoro, si parla di “parte imparziale”?

Fra tutti gli uffici giudiziari il più arduo mi sembra quello del pubblico

³ Vedi E. CANTARELLA, *Norma e sanzione* cit., pp. 252-253. Quanto alla *poinë* «Chi, avendo compiuto un atto che richiedeva vendetta, voleva sottrarsi all'esercizio di questa, aveva due modi per farlo: pagare all'offeso un compenso in beni o denaro (*poinë*) o recarsi in esilio»; *ibidem*, p. 231.

⁴ M. LANGER, D.A. SKLANSKY (edit.), *Prosecutors and Democracy. A Cross-National Study*, Cambridge University Press, 2018, p. 1.

accusatore: il quale, come sostenitore dell'accusa, dovrebb'essere parziale come un avvocato: e come custode della legge, dovrebb'essere imparziale al pari di un giudice. Avvocato senza passione, giudice senza imparzialità: questo è l'assurdo psicologico nel quale il pubblico ministero, se non ha uno squisito senso di equilibrio, rischia ad ogni istante di perdere per amor di serenità la generosa combattività del difensore, o per amore di polemica la spassionata oggettività del magistrato. [...] Nel processo penale, dove l'interesse di parte si sarebbe appagato da un avvocato solo, lo Stato ha sentito la necessità, nell'interesse pubblico di mettercene due; per contrapporre alla naturale parzialità del difensore una specie di parzialità artificiale, destinata ad alimentare disinteressatamente la polemica, di cui il giudice ha bisogno per sentirsene al di sopra⁵.

2. Pm e sistema processuale

Vi è chi ritiene di poter dedurre lo statuto del Pm dal sistema processuale. Ma nella realtà degli ordinamenti non si trovano mai incarnati modelli puri inquisitorio o accusatorio. Tra il sistema accusatorio USA (nel sistema federale e in quelli statali) e quello UK c'è di mezzo, appunto, un oceano.

Nella realtà europea esistono “molteplici combinazioni miste. [...] Si supera così la vecchia disputa, di tipo ‘teologico’, fra i sostenitori del modello accusatorio e sostenitori del modello inquisitorio, a vantaggio di un modello “contraddittorio” (Mireille Delmas-Marty).

«Malgrado certe differenze evidenti e talora profonde ciascuno dei due gruppi ha già fatto proprie, in parte, idee dell'altro, più razionali e più civili» (John Spencer)⁶.

Negli Stati Uniti troviamo a livello degli Stati pubblici ministeri spesso elettivi, mentre gli U.S. Attorney della struttura federale della giustizia e l'Attorney General, con funzioni di Ministro della Giustizia, sono nominati dal Presidente.

Nel Regno Unito a lungo non vi è stata la istituzione del pubblico ministero essendo l'indagine penale interamente gestita dalla polizia e

⁵ P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, 4^a ed. 1959, pp. 69 e 122-123.

⁶ In *Procedure penali d'Europa, Sintesi nazionali ed analisi comparatistiche* coordinate sotto la direzione di M. Delmas-Marty, ed. it. a cura di M. Chiavario, Padova, 2^a ed. 2001 pp. 21 e 615.

la funzione di accusa in udienza svolta da avvocati *barrister* del libero foro nominati caso per caso. Dal 1986 opera, ma solo per Inghilterra e Galles, il CPS.

The Crown Prosecution Service (CPS) prosecutes criminal cases that have been investigated by the police and other investigative organisations in England and Wales. The CPS is independent, and we make our decisions independently of the police and government.

Our duty is to make sure that the right person is prosecuted for the right offence, and to bring offenders to justice wherever possible.

The CPS: decides which cases should be prosecuted; determines the appropriate charges in more serious or complex cases and advises the police during the early stages of investigations; prepares cases and presents them at court; and provides information, assistance and support to victims and prosecution witnesses.

Prosecutors must be fair, objective and independent. When deciding whether to prosecute a criminal case, our lawyers must follow the Code for Crown Prosecutors. This means that to charge someone with a criminal offence, prosecutors must be satisfied that there is sufficient evidence to provide a realistic prospect of conviction, and that prosecuting is in the public interest⁷.

In Europa mentre sulla disciplina del processo, come abbiamo visto, è in atto una tendenziale convergenza per l'influenza delle pronunzie della Corte Edu, la realtà ci mostra radicate e persistenti diversità, sul ruolo del pm nel processo, sulla figura istituzionale e sul suo inserimento nel sistema politico.

Nel 2001 una studiosa francese ha aperto il suo *Etude pour un ministère public européen* con queste parole: «*Le ministère public reste l'institution pénale la plus diversifiée en Europe*»⁸.

Nel 2017 uno studio comparativo dal titolo “*Prosecutors and democracy*” raccoglie analisi che spaziano dagli Stati Uniti, all'America Latina e all'Europa. I curatori nell' *Epilogue* concludono che tale è la varietà dei sistemi che è molto difficile trarre indicazioni univoche ed è più proficuo esaminare i problemi che si pongono in ciascuno dei contesti sociali e legali⁹.

⁷ Dal sito cps.gov.uk, sezione About CPS.

⁸ A. PERRODET, *Etude pour un ministère public européen*, Paris, 2001.

⁹ M. LANGER, D.A. SKLANSKY (edit.), *Prosecutors and Democracy*. cit., p. 300 ss.

3. La “parità delle armi” e il pm “avvocato della polizia”

Art. 111 Cost.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

Dal principio della parità delle armi taluno ha ritenuto di dedurre una posizione istituzionale del pm quale “avvocato della polizia”, nel quadro di un processo costruito come scontro nel contraddittorio di parti contrapposte, privo di scopo, purché siano rispettate le regole del gioco.

A far giustizia di sbrigative posizioni che taluno ha voluto trarre dalla adozione del processo accusatorio giova una citazione da un testo del 2001 di Lord Justice Auld (all’epoca presidente di un Royal Commission sulla riforma del processo penale inglese): «[i]l processo penale non è un gioco. È la ricerca della verità secondo la legge, attraverso una procedura accusatoria nella quale l’accusa deve provare la colpevolezza secondo uno standard particolarmente elevato»¹⁰.

L’obbiettivo del processo penale è quello di “ricercare la verità, secondo la legge”. Il tema dell’accertamento dei fatti, ci rimanda al principio del contraddittorio. Paolo Ferrua in uno scritto pubblicato subito dopo la entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale del 1989, dopo aver ricordato significato e limiti della “verità giudiziale”, critica le semplificazioni di chi vorrebbe prospettare «il processo accusatorio come pura soluzione di conflitti tra le parti, dominato da una esasperata disponibilità della prova, da una logica di *laissez faire*, pronta a sacrificare le esigenze di giustizia sostanziale»¹¹.

Con la riscrittura dell’art. 111 della Costituzione si è costituzionalizzato il metodo del contraddittorio che «costituisce uno strumento, ancor oggi il meno imperfetto, per la ricerca della verità, o, meglio, per ridurre il più possibile lo scarto tra la verità giudiziale e la verità storica»¹².

¹⁰ In *A review of the Criminal Courts of England and Wales*, september 2001, consultabile *qui*, p. 11: «The criminal process is not a game. It is a search for truth according to law, albeit by an adversarial process in which the prosecution must prove guilt to a heavy standard».

¹¹ P. FERRUA, *Contraddittorio e verità nel processo penale*, in P. FERRUA, *Studi sul processo penale*, vol. II, *Anamorfosi del processo accusatorio*, Torino, 1992, p. 49.

¹² G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Bari-Roma 2020, p. 45.

Il riferimento al metodo del contraddittorio come mezzo per la ricerca della verità fonda la peculiare “imparzialità” della parte pubblica PM. Nella istruttoria dibattimentale affinché sia assicurato il principio della “parità delle armi” occorre «fare in modo che, nonostante le inevitabili, profonde differenze, l'accusa e la difesa abbiano dinanzi al giudice la medesima opportunità di concorrere a forgiare la prova»¹³.

La posizione della parte pubblica è radicalmente diversa da quella della parte privata. Per il difensore, ferme le regole procedurali, unico obiettivo e insieme rigoroso obbligo deontologico è la difesa del cliente; per il Pm, a livello di regola processuale e di obbligo deontologico, unico obiettivo è la ricerca della verità, anche se contrasti con la iniziale tesi accusatoria e si traduca in acquisizioni a favore dell'imputato. Ma, si è anche osservato:

[l]'organo inquirente formula un'ipotesi per cercare la verità, ma sovente finisce per cercare la verità della sua ipotesi. Ha un'attenzione selettiva, una visione monoculare, parziale, della realtà. In questi ineludibili termini il pubblico ministero è parte. Il legislatore ordinario è chiamato quindi ad un compito molto difficile: non deve puntare ad una impossibile uguaglianza delle parti, attesa la congenita asimmetria strutturale del sistema penale, ma deve costruire un sistema in cui l'accusa e la difesa abbiano equivalenti opportunità di influire sul convincimento giudiziale e quindi sull'esito finale del processo¹⁴.

La delicata posizione del Pm, parte, ma parte pubblica, “parte imparziale” rende essenziale che egli abbia sempre come riferimento il valore del metodo del contraddittorio e il rispetto del ruolo della difesa.

4. Il pubblico ministero nella realtà operativa delle procure

Dalle questioni di principio passiamo ad alcuni spunti su come il nostro pubblico ministero opera nella realtà pratica.

¹³ G. GIOSTRA, *Prima lezione* cit., p. 53.

¹⁴ *Ivi*, p. 64.

4.1. *La storia comincia, ma non finisce qui e non si gestisce nel vuoto*

Il primo passo del sistema giudiziario nell'accertamento e nella repressione dei reati spetta alla Procura della Repubblica. La storia comincia ma non finisce qui. Il pm deve avere la vista corta e concentrarsi su quel fatto di reato e sui possibili responsabili, ma deve avere insieme la vista lunga perché in ogni caso l'ultima parola sarà quella del giudice. Sin dal primo passo il pm non agisce da solo, perché deve dirigere la polizia giudiziaria, collaborare con il personale amministrativo, deve confrontarsi con le garanzie di difesa, con le istanze delle vittime e con gli avvocati delle parti.

La Procura come ufficio deve misurarsi con le risorse a sua disposizione e tenere in conto, alla conclusione dell'indagine, le risorse a disposizione del Tribunale. E non basta, perché in via generale e oltre la singola indagine, la Procura deve confrontarsi con i corpi di polizia giudiziaria, con le organizzazioni dell'avvocatura, ed ancora con gli amministratori locali e i rappresentanti del governo centrale come i prefetti.

4.2. *La struttura interna della Procura*

L'ufficio del Pm è composto da magistrati indipendenti, ma è organizzato su una struttura gerarchica. Se poi con termini più moderni invece che di gerarchia si parla di *governance*, di cui il Procuratore è responsabile, il problema rimane. Il singolo pm agisce necessariamente con una forte impronta personale, ma è inserito in una struttura organizzativa.

Il modello rigidamente gerarchico è in crisi in ogni organizzazione complessa, tanto meno può reggere a fronte delle garanzie di indipendenza dei singoli magistrati di una Procura. Rischia di essere sostituito da un modello paternalistico "siamo una famiglia", che nella pratica vive su una massiccia dose di ipocrisia, ma l'ufficio di procura non si può reggere sull'allegria anarchia o su un modello assembleare.

*La libertà non è star sopra un albero
non è neanche il volo di un moscone
la libertà non è uno spazio libero
libertà è partecipazione¹⁵.*

¹⁵ GIORGIO GABER, *La Libertà*, 1973.

Un ufficio come la Procura non può funzionare senza un coinvolgimento di tutti i magistrati, ma neppure senza assunzione chiara di responsabilità da parte del Procuratore.

Governance vuol dire direttive sul rapporto con la polizia giudiziaria, sulla gestione delle risorse e delle spese, valutazione di professionalità dei magistrati in cui accanto agli ottimi e agli eccellenti vi sono gli “insufficienti”, vuol dire intervenire in modo deciso su disfunzioni anche nella gestione delle singole indagini. Il controllo delle spese deve misurarsi con un atteggiamento diffuso tra i pm, adagiati sulla comoda idea che obbligatorietà dell’azione penale comporti non prendere neppure in considerazione la questione delle spese “tanto poi il Ministero provvede”. L’esperienza ha mostrato come spesso l’attenzione alla spesa vada di pari passo con l’attenzione alle garanzie, ad esempio in tema di intercettazioni telefoniche.

Senza una forte *governance*, cui deve corrispondere altrettanto forte trasparenza nelle scelte organizzative e assunzione di responsabilità *accountability*, un ufficio di Procura non regge la quotidianità della gestione e men che meno è in grado di affrontare la indispensabile continua attenzione all’innovazione organizzativa. Questo inizio di anno 2022 è cruciale sul punto: si tratta di portare a regime alcune novità introdotte nella fase acuta della pandemia e di attuare i provvedimenti organizzativi previsti nel PNRR: reclutamento di nuovi magistrati e personale amministrativo, ufficio per il processo, informatizzazione delle procedure.

4.3. *Obbligatorietà dell’azione penale e scelte discrezionali del pm*

Sulla assunzione di responsabilità da parte dei magistrati importanti spunti di riflessione sono stati proposti dal Presidente Mattarella nel discorso rivolto il 6 febbraio 2017 ai magistrati in tirocinio.

I provvedimenti adottati dalla magistratura incidono, oltre che sulle persone, sulla realtà sociale e spesso intervengono in situazioni complesse e a volte drammatiche, in cui la decisione giudiziaria è l’ultima opportunità, a volte dopo inadempienze o negligenze di altre autorità. Per questo l’intervento della magistratura non è mai privo di conseguenze. La valutazione delle conseguenze del proprio agire non può essere certo intesa in alcun modo come un freno o un limite all’azione giudiziaria rispetto alla complessità delle circostanze. È, comunque, compito del magistrato scegliere, in base alla propria capacità professionale, fra le varie opzioni consentite,

quella che, con ragionevolezza, nella corretta applicazione della norma, comporta minori sacrifici per i valori, i diritti e gli interessi coinvolti¹⁶.

Art. 112 Cost.: «Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale». Obbligatorietà dell'azione penale: un principio di garanzia e un problema aperto.

Obbligatorietà dell'azione penale: un principio di garanzia e un problema aperto.

Prescrivendo l'obbligatorietà dell'azione il Costituente ha voluto "soltanto" fissare un principio: l'eguaglianza di tutti davanti alla legge sancita dall'art. 3 Cost. esige che nell'applicazione della legge penale il primo attore, il pm, sia sottratto ad ogni influenza dell'esecutivo. Era allora viva la esperienza dell'influenza del regime fascista sull'attività del pubblico ministero, al quale, per di più, il codice Rocco consentiva l'archiviazione diretta senza alcun controllo del giudice istruttore.

In Francia vige il principio della *opportunité des poursuites* e non si è voluto recidere fino in fondo il *cordón ombilical* tra esecutivo e pubblico ministero, ma tutta la recente evoluzione è nel senso di delimitare e circoscrivere l'intervento del Governo nelle direttive ai Procuratori generali: dapprima direttive scritte e non più discrete telefonate, poi direttive scritte e inserite nel fascicolo, quindi direttive solo in positivo come invito a procedere e non nel senso di non procedere. Ora è sempre più vivo il dibattito sulla permanenza di quel che resta del *cordón ombilical*.

Se in Francia la tendenza è quella di delimitare la discrezionalità, che nella pratica ormai opera solo come deflazione per i casi di minima offensività (come d'altronde in Germania), in Italia all'opposto è oggetto di critica il principio di obbligatorietà.

Difendere il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale per la sua valenza di garanzia impone però affrontare il tema delle scelte discrezionali del pm che la prassi comporta. La giaculatoria dell'"atto dovuto" non giova. Il pm nella attività di indagine, sin dal momento iniziale, deve fare delle scelte. Eludere questa assunzione di responsabilità è vano, ma neppure giova invocare come soluzione salvifica le direttive sulle priorità. Se, come e quando adottare atti e provvedimenti

¹⁶ Discorso del Presidente Sergio Mattarella all'incontro con i Magistrati Ordinari in Tirocinio nominati con D.M. 18 gennaio 2016, reperibile sul sito della Presidenza della Repubblica www.quirinale.it, sezione Discorsi.

ti comporta scelte, da adottare caso per caso. Iscrizione nel registro delle notizie di reato: “immediatamente” dice la legge (art. 335 cpp). Ma occorre verificare se l’atto pervenuto alla Procura è una “notizia di reato” o non piuttosto una denuncia pretestuosa di un privato ovvero una avventurosa iniziativa di non benemerite associazioni di consumatori in cerca di pubblicità. Scorretto ritardare la iscrizione per eludere la funzione di garanzia e i termini di durata delle indagini, ma ancor più dannose le prassi basate su automatismi.

L’informazione di garanzia deve essere inviata all’indagato “solo” quando il pm compie un atto di investigazione al quale il difensore ha diritto di assistere (art. 369 cpp), come ad esempio perquisizione o sequestro. Il pm decide la tempistica: anticipare al massimo ha una valenza garantistica, ma anche l’effetto di rendere pubblica l’indagine. La informazione di garanzia “subito” solo raramente è un “atto dovuto”; lo è proprio nei casi cui si debba stabilire se ricorre la legittima difesa, perché necessaria per l’esercizio del diritto di difesa sin dall’inizio nell’autopsia, perizie etc.

Infine, a conclusione delle indagini, il pm deve vagliare con rigore la sostenibilità della accusa in giudizio, resistendo alle pressioni di parti offese e denuncianti particolarmente motivati, per non dire di campagne di stampa colpevoliste. Non vi è solo l’alternativa tra richiesta di archiviazione ed esercizio della azione penale, ma anche la scelta dei riti processuali che incide sui tempi del giudizio. La correttezza o meno di queste scelte del pm sarà valutata solo ex post, dal giudice. Nella fase iniziale il “povero” pm è “solo” senza confronto con la difesa.

Una provocazione “povero pm” a fronte dei grandi poteri che gli sono attribuiti? Egli è “solo” in questa fase del tutto iniziale, non è “assistito” dal contraddittorio con la difesa. Deve governare le inevitabili pulsioni della polizia alla ricerca di un risultato immediato. Deve resistere alle suggestioni di una opinione pubblica altalenante, che un giorno è occhiatamente garantista, ma il giorno appresso chiede al pm di dare risposte a problemi politici e sociali, di indagare su “fenomeni criminali”, o addirittura di “lanciare segnali alla politica” o infine di farsi custode della virtù pubblica, intervenendo su fatti di malcostume o irregolarità amministrative. Alcuni pm, per insufficienza di cultura quando non per smania di protagonismo, non resistono a queste sirene, dimenticando che il pm ha l’obbligo di accertare fatti di reato specifici e responsabilità individuali, con il livello di prova elevato che si esige per una condanna, nel pieno rispetto delle garanzie di difesa.

Oggi è passata nel linguaggio giornalistico la impropria ridondante locuzione “reati penali”, ma forse serve a segnare un limite.

Compito difficile quello del “povero pm” in questa fase iniziale: stratonato da una parte e dall’altra, deve attuare il principio di “obbligatorietà” attraverso una serie di scelte ineluttabilmente discrezionali, tra diverse opzioni possibili.

4.4. Tanto rumore per ... quasi nulla. Priorità dell’azione penale

Non condivido gli allarmi da più parti lanciati sul tema delle priorità sull’esercizio dell’azione penale dettate dal Parlamento e neppure gli entusiasmi.

La norma approvata con la riforma Cartabia prevede che «gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predefiniti, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con priorità rispetto alle altre».

Una formulazione infelice che induce equivoci, ma non giustifica allarmi.

Adattando la nota replica di Mark Twain alla pubblicazione della notizia della sua morte, mi verrebbe da dire che la questione dei criteri di priorità dell’azione penale “è fortemente esagerata.” Mi riferisco al valore salvifico che si attribuisce all’idea di un elenco di reati messi in fila uno dopo l’altro.

La assunzione di responsabilità per l’indicazione di priorità a livello nazionale non può che essere del Parlamento. Naturalmente il Parlamento non potrebbe mai dare la direttiva più drastica: non perseguite questi reati. Sarebbero quelli che proprio il Parlamento dovrebbe cancellare con la depenalizzazione.

Più correttamente si dovrebbe fare riferimento non a “criteri di priorità” ma agli indirizzi di politica criminale adottati dal Parlamento su proposta del Governo. La politica criminale, piuttosto che in direttive di priorità, si concreta nelle scelte organizzative sull’impiego delle risorse materiali e tecnologiche e nella distribuzione del personale di magistratura e delle forze di polizia e infine nell’adeguamento della normativa penale processuale e sostanziale.

Le eventuali priorità che fossero definite annualmente a livello na-

zionale devono essere calibrate a livello locale e costantemente monitorate. La attuazione pratica di questi indirizzi nella singola Procura si traduce nella dislocazione delle risorse materiali, tecnologiche e umane. Proviamo a fare un solo paradossale esempio: ove un malaccorto Parlamento, magari per “riguardo” ad un leader politico della maggioranza indagato, dimenticasse di indicare tra i reati prioritari la corruzione, la Procura competente, protetta dal principio costituzionale, doverosamente porrebbe tra le priorità quella indagine specifica.

Rimane, nel clima del dilagante populismo penale, il rischio che si verifichi quanto descriveva qualche anno fa un Procuratore francese:

[s]iamo sommersi da circolari di politica generale che ci impongono delle priorità, ma queste circolari sono così numerose che praticamente tutto è prioritario e dunque dobbiamo noi ridefinire un poco le priorità [...] Se facciamo l’inventario di tutte queste circolari, le quali ci dicono che un tale settore deve essere trattato con diligenza, fermezza e celerità, vediamo che esse riguardano quasi l’80% dei nostri fascicoli. E dunque dobbiamo fare una selezione di ciò che è realmente urgente e importante¹⁷.

In conclusione, ritorniamo alla grande responsabilità in capo al Pubblico Ministero, che esige cultura professionale, capacità organizzative, rigoroso rispetto delle garanzie e forte impegno deontologico.

5. Il Pm e il dovere di comunicare

Nella società dell’informazione la giustizia non può sfuggire al dovere di comunicare e i magistrati, giudici e pubblici ministeri, devono confrontarsi con le critiche che vengono mosse alle loro decisioni¹⁸.

«I giudici, che fanno parte della società che servono, non possono rendere giustizia in modo efficace senza godere della fiducia del pubblico», ci ricorda una Raccomandazione del 2010 del Consiglio d’Europa¹⁹.

¹⁷ Testimonianza di un Procuratore della Repubblica in PH. MILBURN, K. KOSTULSKI, D. SALAS, *Les procureurs. Entre vocation judiciaire et fonctions politiques*, Paris 2010, pp. 91-92, mia traduzione.

¹⁸ In generale sul rapporto tra giustizia e informazione mi permetto di rinviare a E. BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina. La giustizia nella società dell’informazione*, Milano, 2022.

¹⁹ Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri del Consiglio

Fiducia nella istituzione giustizia, che i giudici debbono adoperarsi per promuovere, è concetto ben diverso dalla ricerca del consenso dell'opinione pubblica su singole decisioni o indagini.

La vicenda di Mani Pulite ci insegna che una cosa è l'apprezzamento dell'opinione pubblica per l'azione dei magistrati e altro è il tifo da stadio o il sostegno acritico, che alla giustizia fa ancora più male, se possibile, degli attacchi denigratori e delegittimanti.

La magistratura esercita un potere, che, a garanzia dei diritti e delle libertà, si è voluto sia indipendente e quindi non conosce le forme tradizionali di responsabilità. Ma il contrappeso è la "responsabilità" piena di fronte al foro della pubblica opinione.

La libera e anche aspra critica contribuisce a fondare la fiducia nella giustizia, che non può essere fede cieca, ma rispetto per coloro cui la società ha affidato il compito arduo, ma irrinunciabile, di decidere, persone umane, sulle vicende di altre persone umane.

Il dovere di comunicare da parte della giustizia si propone in tre diverse specifiche modalità. Vi è un dovere di comunicazione istituzionale da parte degli organi posti al vertice del sistema giudiziario. Vi è un dovere di comunicare da parte dei singoli soggetti che rendono giustizia con la comprensibilità delle decisioni. Per quanto a prima vista possa apparire paradossale, uno specifico dovere di comunicare chiama in causa il pubblico ministero già nella fase segreta del procedimento.

In prima linea nel rapporto con i media infatti è ineluttabilmente l'ufficio del Pubblico Ministero: regole generali sono dettate nella disciplina sulla organizzazione delle Procure (d.lgs. n. 106/2006).

Art. 5. Rapporti con gli organi di informazione

1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione
2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.
3. È fatto divieto ai magistrati della procura della repubblica di rilasciar dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio²⁰.

d'Europa su "Giudici: indipendenza, efficienza e responsabilità § 20, reperibile sul sito del Consiglio d'Europa *coe.int*.

²⁰ Il testo riportato è stato poi modificato con le disposizioni sulla presunzione di innocenza di cui si dirà più oltre.

La, alquanto tardiva, attuazione nel nostro ordinamento della Direttiva dell'Unione Europea del 2016 «Sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali»²¹ è stata l'occasione per un approfondimento su un principio già previsto nella nostra Costituzione all'art. 27: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

Ma la normativa infine adottata²² presenta aspetti problematici dovuti ai limiti dell'approccio burocratico e unilaterale del documento europeo e alla demagogia che ha ispirato diverse posizioni nel nostro dibattito a livello di opinione pubblica e di Parlamento.

La presunzione di innocenza fino alla decisione definitiva che affermi la colpevolezza è un dato acquisito a livello europeo e nel nostro sistema processuale, ma molto delicato è il tema delle misure da adottare per assicurarne la tutela, individuando un punto di equilibrio rispetto ad altri valori come, da un lato, il dovere di comunicare e di rendere conto *accountability* da parte del sistema di giustizia e, dall'altro, il diritto di informazione, di cronaca e di critica. Si tratta di questioni su cui vi è ormai un'ampia elaborazione sollecitata anche da documenti a livello europeo e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo²³.

L'impostazione unidirezionale e burocratica della Direttiva europea è sottolineata dalla circostanza che la “tutela della libertà di stampa e dei media” è oggetto solo di questo breve cenno nelle premesse²⁴.

Nella finalità di evitare «riferimenti in pubblico alla colpevolezza, prima che questa sia stata legalmente provata», la Direttiva Ue limita la possibilità da parte delle autorità pubbliche di «divulgare informazioni sui procedimenti penali», ai soli casi in cui «ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico».

²¹ Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016 reperibile nella versione italiana in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea IT 11 marzo 2016 L65/1-11.

²² Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.188 entrato in vigore il 14 dicembre 2021.

²³ Vedi M. GUGLIELMI, *Uno sguardo oltre i confini. Principi ed esperienze della comunicazione giudiziaria in Europa*, in *Questione Giustizia*, 4,2018, p. 278-282; G. MELILLO, *La comunicazione dell'ufficio del pubblico ministero*, in *Giustizia Insieme*, 1 giugno 2021.

²⁴ Vedi il “considerando” n. 19 della premessa.

Si propone una esemplificazione di queste ipotesi: «come nel caso in cui venga diffuso materiale video e si inviti il pubblico a collaborare nell'individuazione del presunto autore del reato, o per l'interesse pubblico, come nel caso in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni o la pubblica accusa o un'altra autorità competente fornisca informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire turbative dell'ordine pubblico».

Questa impostazione estremamente riduttiva viene poi sostanzialmente vanificata con il riferimento all'"interesse pubblico" come criterio per la divulgazione di informazioni su procedimenti penali. Senza questa cautela sarebbe stato precluso a tutte le "autorità pubbliche" e dunque anche a ministri o funzionari governativi, parlamentari oltre che alla magistratura, di fornire notizie, ad esempio in occasione di attentati terroristici o di gravi fatti di criminalità organizzata o mafiosa.

In democrazia l'"interesse pubblico" comporta un rovesciamento di prospettiva poiché esige che l'informazione sui procedimenti penali sia la più ampia possibile, fatta salva la tutela delle esigenze di segretezza dell'indagine, che a sua volta deve essere ricondotta allo stretto necessario.

6. Presunzione di innocenza, comunicati e conferenze stampa delle procure

Il dibattito sulla attuazione della Direttiva Ue, nell'opinione pubblica e in Parlamento in larga misura si è concentrato sulla comunicazione delle Procure in ordine alle indagini in corso.

Il tema specifico dei *Rapporti tra il pubblico ministero e i mezzi di informazione* è oggetto di un parere del Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei CCPE:

[1]a trasparenza nell'esercizio delle funzioni dei procuratori è una componente fondamentale dello stato di diritto ed una delle garanzie importanti di un giusto processo.

L'applicazione del principio della trasparenza nel lavoro dei procuratori è un modo per assicurare la fiducia del pubblico così come lo è la diffusione delle informazioni sulle loro funzioni e sui loro poteri. L'immagine del pubblico ministero costituisce, pertanto, un elemento importante della fiducia del pubblico nel buon funzionamento del sistema giudiziario. Il

diritto di accesso dei media alle informazioni sulle attività dei procuratori, il più ampio possibile, serve anche a rafforzare la democrazia ed a sviluppare un'aperta interazione con il pubblico²⁵.

Ancora una volta l'accento è posto sulla comunicazione/trasparenza come modo per assicurare la fiducia del pubblico sull'operato della magistratura. La cattiva coscienza derivante dal ritardo con il quale si è data attuazione alla Direttiva europea ha condotto a formulazioni che non tengono conto di quanto efficacemente sottolineato in questo parere: il diritto di accesso dei media alle informazioni sulle indagini "il più ampio possibile" serve a "rafforzare la democrazia".

Nella nuova normativa si è stabilito che i rapporti con gli organi di informazione del Procuratore della Repubblica si potranno attuare «esclusivamente tramite comunicati ufficiali, oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa»²⁶.

Il disfavore per le conferenze stampa si è tradotto nella ulteriore disposizione per la quale «La determinazione di procedere a conferenze stampa deve essere assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano». Una disposizione stringente solo a prima vista, poiché ampio rimane il margine di apprezzamento su quali ragioni siano "specifiche" e quando l'"interesse pubblico" giustifichi la conferenza stampa. Disposizione sostanzialmente vana, ma almeno non dannosa se non per le foreste amazzoniche ancora messe a dura prova per la produzione di carta inutile.

Non saranno mai abbastanza sottolineati i danni che provocano alla complessiva credibilità della giustizia le esternazioni lesive del principio di innocenza e in contrasto con i criteri dell'equilibrio e della misura di alcuni magistrati, soprattutto pubblici ministeri. Ma l'indebito protagonismo di magistrati e la cattiva informazione si contrastano con la buona e corretta informazione e non certo con la pretesa

²⁵ Parere n. 8 (2013) § 30 e 31

²⁶ Si riporta l'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006 n.106 come modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188: «Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali, oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano».

ingessare le modalità di comunicazione, che non possono ridursi alle due modalità indicate.

Privilegiare per l'informazione delle Procure i comunicati stampa, cercando di porre limiti più stringenti alle conferenze stampa è privo di senso ed ignora la realtà. Non solo le modalità di comunicazione non si limitano a questi due modelli, ma basta una rapida esplorazione sul web per trovare comunicati stampa improvvidi e non rispettosi della presunzione di innocenza e, all'opposto, conferenze stampa ben gestite e rispettose del principio.

D'altronde nel sistema della comunicazione la conferenza stampa è lo strumento abituale con il quale responsabili politici, ministri e capi di governo rendono pubbliche le loro scelte in una logica di *accountability* e nello stesso tempo si sottopongono alla critica.

Il comunicato è di per sé informazione a senso unico, mentre la conferenza stampa non si esaurisce nella esposizione del Procuratore, ma è l'occasione nella quale i giornalisti, con domande ed eventuali contestazioni, esercitano il ruolo di “cani da guardia della democrazia”, per usare l'espressione corrente nelle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo emesse proprio con riferimento all'informazione sui casi giudiziari²⁷.

La conferenza stampa del Procuratore tenuta nella fase ancora segreta delle indagini presenta la specificità della doverosa tutela di quegli aspetti che sarebbero pregiudicati da una anticipata rivelazione. Di fronte al Procuratore che si sottrae ad una domanda/contestazione, sta al giornalista valutare e mettere in luce se si tratta di doverosa tutela del segreto ovvero di un modo per sfuggire a critiche. A questo tipo di conferenza stampa si possono applicare molte delle regole che i ma-

²⁷ La prima decisione con la quale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si pronuncia per un'ampia tutela del diritto di cronaca giudiziaria è quella del 1979 di condanna del Regno Unito, Sentenza Corte Edu 26 aprile 1979 n. 6538/74, *Sunday Times c. United Kingdom*. La pronuncia impugnata era quella della House of Lord del 1973 con la quale era stata vietata la pubblicazione di un articolo che avrebbe potuto interferire in una controversia civile sul risarcimento dei danni provocati dal farmaco Talidomide. A seguito della sentenza *Sunday Times* in Inghilterra è stato adottato il *Contempt of Court Act*, che ha ridotto sensibilmente, in favore dell'informazione sui procedimenti giudiziari, le precedenti restrizioni. Per una rassegna della giurisprudenza della Corte Edu vedi S. TURCHETTI, *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*, Roma 2014, pp. 84-107. Sul tema del rapporto tra libertà di stampa e tutela del giusto processo nella giurisprudenza della Corte Suprema Usa e della Corte Edu mi permetto di rinviare a E. BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina*, cit., pp 143-152.

nuali di giornalismo riferiscono alla tecnica dell'intervista nella quale è esclusa «qualunque neutralità del giornalista, il cui angolo visuale esprime già di per sé nel dialogo un ruolo attivo e critico» e anzi vi è «un tratto antagonista segnato da una contrapposizione dialettica diretta a smascherare le contraddizioni dell'intervistato e a farle emergere nel colloquio, affinché il lettore maturi una sua personale opinione su di esse»²⁸.

Il problema, a mio avviso, non è *se*, ma *come* la Procura, deve comunicare nella fase coperta dal segreto investigativo. Naturalmente è compito del Procuratore, cui è affidata la responsabilità della gestione dell'ufficio e della comunicazione, governare le spinte al “protagonismo” dei magistrati dell'ufficio, ma dal “protagonismo” non sono esenti alcuni degli stessi Procuratori.

È un delicato esercizio di equilibrio, ma spesso la conferenza stampa ufficiale, attuata in urgenza (per rispetto ai tempi dei media e per evitare la diffusione di notizie parziali o distorte), è l'unico strumento per veicolare informazioni, garantendo parità di accesso a tutti i giornalisti. Ed infatti la conferenza stampa ufficiale spesso non è amata dai singoli pm “mediatici” che preferiscono costruire e coltivare i loro canali privilegiati con i giornalisti. Non è amata neppure dai cronisti più intraprendenti che preferiscono muoversi discretamente nel rapporto diretto con il pm titolare dell'indagine (e anche con polizia giudiziaria, cancellieri, avvocati).

Non è agevole proporre una casistica per questo tipo di conferenze stampa, tanto disparate sono le situazioni: necessità di correggere informazioni errate, contributo ad una informazione puntuale su aspetti che non danneggiano il segreto investigativo, appelli a fornire notizie.

Nella maggior parte dei casi le conferenze stampa sono tenute la mattina stessa della esecuzione di misure cautelari dal Procuratore negli uffici della Procura, con la presenza del Procuratore aggiunto, del sostituto nonché delle autorità di polizia che hanno proceduto alle indagini e agli arresti. Quest'ultima presenza, in particolare, è controversa, ma occorre tener presente che altrimenti la pur legittima esigenza di visibilità delle autorità di polizia rischierebbe di tradursi nelle conferenze stampa in Questura, Comandi di Carabinieri e Guardia di Finanza e nella diffusione di filmati inviati alle Tv, sulla “brillante ope-

²⁸ A. BARBANO, *Manuale di giornalismo*, in collaborazione con V. SASSU, Bari-Roma, 2012, pp. 158 e 159.

razione”, magari con la ripresa degli arrestati in manette (più o meno celate), o, peggio, con notizie ispirate da “gli ambienti di ...”.

Saggiamente è stata lasciata cadere la irragionevole proposta, avanzata nel corso del dibattito in Parlamento, di vietare in modo assoluto comunicati e conferenze stampa delle forze di polizia, prevedendo invece l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Infatti anche per le forze di polizia opera il diritto/dovere di informare e sottoporsi al controllo della pubblica opinione. Ancora una volta non è problema di *se*, ma di *come* e di raccordo con la comunicazione delle Procure, come nelle prassi virtuose già avviene.

La esperienza degli anni recenti della Procura di Milano indica che il format della conferenza stampa ha consentito anzitutto di mettere a disposizione di tutti i giornalisti, in parità di condizioni, le informazioni essenziali sui soggetti raggiunti da misure cautelari e sulle rispettive imputazioni. Inoltre, la presentazione da parte del Procuratore ed il successivo confronto sono stati, non sembri un paradosso, l'occasione per ribadire, in dichiarazioni spesso riprese dai telegiornali, la presunzione di innocenza, non con astratte formulazioni, ma con una attenta precisazione della fase processuale in cui l'indagine si trova. Sempre con riferimento alla esperienza della Procura di Milano, alla prassi della conferenza stampa, secondo le modalità sopra indicate è corrisposta, da parte delle autorità di polizia, la adozione di modalità operative che hanno impedito ogni ripresa delle persone arrestate.

Una importante innovazione è stata introdotta su un tema non affrontato espressamente nella Direttiva con la prescrizione che le informazioni siano fornite “in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende”. Ove non si riduca al mero testuale riferimento all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento (Pubblico Ministero, Giudice delle indagini preliminari, Giudice dell'Udienza Preliminare, Tribunale, Corte di Appello), può contribuire a formare nella pubblica opinione la comprensione del reale valore della presunzione di innocenza, riferita alle diverse fasi del procedimento.

Non è invece passata l'ulteriore proposta per la quale le informazioni fornite dalle Procure avrebbero dovuto essere attribuite in modo impersonale all'ufficio con “divieto di comunicazione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati”. Già l'attuale normativa è poco ragionevole poiché l'assetto in qualche misura “gerarchico” delle Procure non può cancellare la persona e la correlativa assunzione di responsabilità del magistrato

assegnatario. L'ulteriore irrigidimento avrebbe aggiunto irragionevolezza: le parti hanno il diritto di conoscere il nome del magistrato assegnatario, il "segreto" non potrebbe essere assicurato e non sarebbe neppure auspicabile poiché è interesse della stampa "interesse pubblico" conoscere anche il nome del magistrato assegnatario, magari per rievocare gli esiti, positivi o negativi, di precedenti indagini dallo stesso gestite.

Si introduce poi il divieto «di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza» nei comunicati e nelle conferenze stampa, formula aperta e sostanzialmente inutile a fronte di una questione, quella di assegnare nomi roboanti a partire da "Mani pulite"²⁹ alle inchieste, che va risolta a livello di costume e di buon gusto. Vi sono stati casi deprecabili, per tutti "Angeli e demoni", ma in molti casi il "nome" alle inchieste non è assegnato dalla polizia o dal pubblico ministero, ma autonomamente dai media per esigenze di sintesi ed efficacia della comunicazione, senza alcuna incidenza sulla presunzione di innocenza.

7. Presunzione di innocenza e dignità della persona

La presunzione di innocenza trova la sua prima tutela nelle norme del processo sulle garanzie del diritto di difesa. La pretesa di intervenire sul terreno della comunicazione con normative apparentemente stringenti si rivela insieme vana e potenzialmente lesiva degli altrettanto rilevanti valori dell'informazione, della cronaca e della critica.

L'attuazione della direttiva europea ha assunto un grande rilievo come richiamo di un principio spesso dimenticato quando non apertamente contraddetto nella prassi della comunicazione. Al di là delle singole disposizioni adottate rimane essenziale l'assunzione di responsabilità e la deontologia degli operatori di giustizia e degli operatori dell'informazione.

Lo Stato, negli ordinamenti liberaldemocratici, si riserva il monopolio della potestà punitiva, ma ne detta i limiti, con le regole e le garanzie del processo. Ma oltre le norme processuali vi è il principio del

²⁹ Come noto il nome Mani pulite fu una trovata della stampa e nessuno ne ha rivendicato la paternità; il termine Tangentopoli è stato introdotto la prima volta dal giornalista Piero Colaprico.

rispetto nei diritti e nella dignità, della persona sottoposta ad indagini e processo ed anche definitivamente condannata. Non è un caso che nella nostra Costituzione e nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, sin dai primi articoli, dignità e diritti della persona si presentino come inscindibili. La Carta dei diritti dell'Unione Europea si apre con "Art.1 Dignità umana. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata". Nelle undici pagine che la Direttiva UE occupa nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea non compare neppure una volta il riferimento al rispetto della "dignità della persona"; altrettanto nella nostra normativa di attuazione della direttiva.

Eppure, appena l'orizzonte si allarghi oltre le norme del processo, è fondamentale il riferimento al rispetto della dignità della persona sottoposta ad indagini e processo ed anche definitivamente condannata, quale che sia la colpa di cui si è macchiata. Infatti l'esecuzione delle pene detentive nei confronti dei condannati definitivi la nostra Costituzione vuole sia attuata nel rispetto della persona e miri al reinserimento nella società.

Il cardinale Carlo Maria Martini «inizia la sua attività pastorale come arcivescovo di Milano scegliendo come luogo di elezione proprio il carcere di San Vittore»³⁰ e nella sua successiva riflessione ritorna più volte sulla dignità della persona. L'errore e il crimine [...] indeboliscono e deturpano la personalità dell'individuo, ma non la negano, non la distruggono, non la declassano al regno animale, inferiore all'umano. Perciò le leggi [...] hanno senso se operano in funzione dell'affermazione, dello sviluppo e del recupero della dignità di ogni persona³¹. Ed ancora: «Il mio giudizio non potrà mai toccare o svelare l'intimo dell'altro e devo sempre esprimergli una riserva di innocenza, di buona coscienza»³².

* * *

³⁰ Lo ricorda M. CARTABIA, *Riconoscimento e riconciliazione*, in M. CARTABIA, A. CERETTI, *Un'altra storia inizia qui*, Milano, 2020, p. 56.

³¹ Citato da A. CERETTI, *Pensare pensieri non-pensati e loro destino*, in M. CARTABIA, A. CERETTI, *Un'altra storia inizia qui*, cit. p. 24.

³² Vedi C.M. MARTINI, G. ZAGREBELSKY, *La domanda di giustizia*, Torino, 2003, p. 65.

ABSTRACT

ITA

La Costituzione assicura al pubblico ministero le stesse garanzie del giudice, ma consente una diversa organizzazione interna. Vi è chi ritiene di trarre lo statuto del Pm dal sistema processuale. Ma nella realtà degli ordinamenti non si trovano mai incarnati modelli puri inquisitorio o accusatorio. Dal principio della parità delle armi taluno ha ritenuto di dedurre una posizione istituzionale del pm quale “avvocato della polizia”. La posizione della parte pubblica è radicalmente diversa da quella della parte privata. L’unico obiettivo del pm è la ricerca della verità, attraverso il metodo del contraddittorio e nel rispetto del ruolo della difesa. L’obbligatorietà dell’azione penale è garanzia di eguaglianza di tutti davanti alla legge, ma il pm nel corso dell’indagine opera scelte discrezionali e organizzative. Le norme sulla comunicazione delle Procure adottate in attuazione della Direttiva dell’Unione Europea sulla presunzione di innocenza hanno sottolineato un principio fondamentale, ma scontano un approccio burocratico. Rimane essenziale l’assunzione di responsabilità e la deontologia degli operatori di giustizia e degli operatori dell’informazione e, soprattutto, il rispetto della dignità della persona.

EN

The Constitution establishes for public prosecutors the same guarantees as for the judges but allows a different organisation for the public prosecution office. We cannot draw public prosecutor’s position and role from the criminal procedure. The pure adversary or inquisitorial model is never embodied in the reality. The public prosecutor is not the “police’s lawyer”. Without prejudice to the respect for the principle of equality of arms, the prosecutor cannot be considered equal to other parties. Public prosecutors shall carry out their functions fairly, objectively and impartially. The system of mandatory prosecution (the legality principle) is a guarantee that all are equal before the law. But in the course of the proceedings prosecutors have to make choices about the investigation and organisation of the prosecution office. The interest of society requires that the media are provided with the necessary information to inform the public on the functioning of the justice system and particularly on the stage of prosecution’s investigation. The rules adopted for the application in our system of the Eu Directive on the Presumption of Innocence stressed a fundamental principle, but they are marked by the bureaucratic approach of the Eu Directive. In any case, prosecutor and media ethics and, above all, the respect of all person’s dignity are essential.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)